

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIN, GELMINI, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PETTARIN, VERSACE,
PELLA, APREA, CASCIELLO, MARROCCO, PALMIERI, SACCANI JOTTI**

Agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti sportivi

Presentata il 17 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo intervenire per agevolare la costruzione di nuovi impianti sportivi in Italia nonché la ristrutturazione e la messa a norma di quelli esistenti prevedendo, per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, la possibilità di accedere ai mutui erogati dall'Istituto per il credito sportivo a un tasso agevolato.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di contemperare i legittimi interessi di chi investe in strutture per lo sport di vertice con le esigenze di una fruizione estesa di chi pratica lo sport a livello dilettantistico o amatoriale, in una prospettiva di promozione e valorizzazione del bene comune anche in questo settore. Al tempo stesso si vogliono porre le basi

per rimediare a un'ormai cronica carenza di impianti sportivi nel nostro Paese.

I risultati che stanno emergendo dal censimento degli impianti sportivi in Italia condotto dal CONI disegnano, infatti, un quadro allarmante sia per la carenza di queste strutture sul territorio, in particolare nel sud d'Italia, sia per l'obsolescenza di quelle attive che, in molti casi, non sono neanche a norma con le direttive degli ispettorati del lavoro o con altre norme, anche di carattere sportivo, con la conseguente compromissione della possibilità di un loro utilizzo sia promozionale che agonistico.

Il presupposto da cui si parte è che la pratica sportiva, nelle fasce giovanili in particolare, costituisce non solo una fonte di arricchimento personale, ma anche un aspetto importante dell'educazione e della

formazione dei ragazzi e che, spesso, è invece sacrificata e non sviluppata quanto si dovrebbe, a causa anche della carenza di impianti.

È ormai patrimonio comune la consapevolezza che il movimento, l'attività fisica e lo sport, se utilizzati in modo corretto e praticati con costanza e progressione contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone e, per le età più sensibili, offrono la possibilità di crescere ed evolvere in modo sano, equilibrato e consapevole. L'obiettivo di far praticare un'attività sportiva a tutti i ragazzi, indipendentemente dal censo e dalla situazione socio-economica, ci sembra rispondere coerentemente a quanto richiedono la società attuale e gli stili di vita proposti dalla letteratura specialistica mondiale.

La presente proposta di legge, pertanto, introduce misure per il sostegno e il rilan-

cio dell'impiantistica sportiva nel nostro Paese e s'inserisce in un sistema di norme che già prevede la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici finalizzati. In particolare, come già rilevato, si è previsto un uso strategico dell'Istituto per il credito sportivo da parte dei soggetti che contribuiscono a diffondere la pratica sportiva tra i cittadini.

I costi previsti per l'attuazione della presente proposta di legge si valutano in 60 milioni di euro, pari alle minori entrate dell'Istituto per il credito sportivo derivanti dall'erogazione di mutui per una cifra massima di 400 milioni di euro, a un tasso agevolato del 2,66 per cento, per una durata media di 20 anni, calcolato prevedendo una riduzione del 33 per cento del tasso corrente stimato al 4 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e destinatari)

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base, la presente legge prevede misure volte a semplificare e ad accelerare le procedure amministrative nonché a ridurre i costi per l'accesso ai finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo, in favore delle società o associazioni sportive, definite ai sensi dell'articolo 2, relativi alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e alla messa a norma di quelli esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e uso pubblico.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono presentare una dichiarazione rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che può demandare tale compito ai propri comitati regionali, previa attestazione rilasciata dalle Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate di riferimento, che certifica la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili e la loro iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche dello stesso CONI.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « impianto sportivo »: l'impianto sportivo omologato, destinato allo svolgimento di attività ed eventi sportivi da parte delle società o associazioni sportive di cui alla lettera *b)*;

b) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva diletta-

tistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI.

Art. 3.

(Tasso di interesse agevolato)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 le società o associazioni sportive, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto per il credito sportivo, che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui alla presente legge.

3. Le domande e le relative autorizzazioni al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di un'apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:

a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;

c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

4. L'Istituto per il credito sportivo, sulla base delle graduatorie redatte ai sensi del comma 3, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna domanda nel limite massimo delle risorse destinate alla rispettiva categoria ai sensi del comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e l'Istituto per il credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 3, con la previsione di un limite massimo di accesso al

mutuo per ciascuna categoria stabilito nella seguente misura:

a) per la costruzione di nuovi impianti sportivi: 250 milioni di euro;

b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti: 100 milioni di euro;

c) messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Modifica alla legge n. 205 del 2017, in materia di credito d'imposta)

1. Al comma 363 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « impianti sportivi pubblici » sono inserite le seguenti: « e privati ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0022270